

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2019, n. 14-124

SIN di Cengio e Saliceto - Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA di Cengio (SV) - Fase di valutazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 - Parere della Regione Piemonte ex art. 24 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di competenza statale.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il processo di bonifica e di ripristino ambientale del sito di Cengio viene configurato e avviato a seguito della definitiva chiusura delle attività produttive, avvenuta nel gennaio 1999;

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Marzo 1999 viene emanata la dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale e con Ordinanza 2986 del 31 maggio 1999 è nominato un Commissario Delegato da parte del Ministero dell'Interno. Con il Decreto Ministeriale del 20 ottobre 1999 viene disposta la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Cengio - Saliceto ed il 7 marzo 2000 la Conferenza dei Servizi approva il Piano di Caratterizzazione delle aree private del sito e dà avvio alle indagini di campo per la caratterizzazione;

Successivamente, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma (dicembre 2000), siglato sempre ai sensi dell'allora vigente DM 471/1999 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Industria, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Liguria, il Commissario Delegato, il Liquidatore dell'ACNA C.O. ed il Presidente dell'Enichem, si riconosce l'urgenza di prevedere interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica per tutto il territorio occupato dall'ex-stabilimento industriale, convenzionalmente suddiviso in quattro zone, denominate A1, A2, A3 e A4, definendo tempi e modalità di presentazione dei progetti e la loro articolazione.

Viene, quindi, sviluppato un Progetto preliminare di bonifica complessivo del sito, presentato il 19 aprile 2002, al completamento della caratterizzazione, ed approvato dal Commissario Delegato il 18 marzo 2003, che teneva conto delle opere di messa in sicurezza d'emergenza allora già attive e riguardava il risanamento di tutte le quattro aree del sito tramite un sistema combinato di interventi di bonifica, di interventi di bonifica con misure di sicurezza e di interventi di messa in sicurezza permanente in conformità con l'allora vigente DM 471/99.

Il Progetto è stato successivamente declinato in una serie di progetti specifici, dedicati a ciascuna area, con una strategia di bonifica e di ripristino delle aree del sito, già configuratasi nell'Accordo di Programma sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dell'area A1 (presenza di una elevata volumetria di materiali e terreni contaminati, impossibilità di rimozione di tali volumi a costi e impatti sostenibili, presenza di una formazione geologica di isolamento alla base e progetto di un sistema di cinturazione fisica ai lati e di copertura superficiale - capping) quando si identificò in essa l'area più idonea alla messa in sicurezza permanente dei materiali ivi già presenti e dei materiali provenienti dalle attività di bonifica delle limitrofe Zone A2, A3 e A4.

Fisicamente, la Zona A1 e la Zona A2 sono interamente ubicate all'interno dello stabilimento, mentre la Zona A3 comprende le aree esterne all'insediamento industriale di quasi esclusiva proprietà del sito, poste in fregio al muro di cinta dello stabilimento e la barriera di contenimento. Tutte queste aree sono ubicate nel territorio della Regione Liguria.

La Zona A4, con cui si indica l'area di Pian Rocchetta, ubicata in un'ansa in destra idrografica del fiume Bormida ad un chilometro ad ovest dell'insediamento industriale, era occupata per circa un terzo della sua estensione da una discarica di residui industriali e rifiuti solidi urbani ed è in parte in Regione Liguria ed in parte in Regione Piemonte. La bonifica della Zona A4 è stata certificata con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n. 2010/9498 del 23/12/2010 per il settore di

competenza della Regione Liguria e con Atto Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 141 del 15/03/2012 per il settore di competenza della Regione Piemonte.

Ad oggi, pertanto, con la certificazione della Zona A4 e della Zona A2, restano da completare la certificazione della Zona A3 e il capping della Zona A1.

Premesso, inoltre, che:

il Ministero dell'Ambiente ha inteso attivare una procedura di valutazione di impatto ambientale sul complesso delle attività di bonifica avviate presso il sito al fine, tra l'altro, di superare la procedura d'infrazione pendente presso la Commissione Europea per l'ipotizzata violazione delle direttive in materia di VIA e di discariche di rifiuti.

La Società Syndial S.p.A., accogliendo la richiesta del Ministero, in data 29 novembre 2017 aveva presentato, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 152/2006, istanza di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

Il Ministero dell'Ambiente con nota prot. 28714 del 11 dicembre 2017 aveva disposto l'avvio dell'istruttoria presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, coinvolgendo gli enti locali liguri e, successivamente, aveva esteso, con nota prot. n. 29326 del 18 dicembre 2017, l'invito alla consultazione anche a Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Saliceto.

La Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio della Regione Piemonte, in esito all'istruttoria effettuata e con riferimento ai contributi raccolti, aveva quindi trasmesso con determinazione n.48 del 9 febbraio 2018 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS osservazioni e indicazioni volte ad orientare e supportare il parere ministeriale previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale da presentare nella successiva fase di valutazione.

Il contributo regionale tendeva a sottolineare che la procedura di VIA postuma si riferisce ad interventi di bonifica avviati a conclusione o già certificati e sembrerebbe poter prescindere da una valutazione dello *status quo ante* laddove invece, per sua naturale declinazione, la VIA è “previa” e pretende di valutare gli impatti a partire dal momento “zero”; non solo: trattandosi di un progetto teso a ridurre gli impatti piuttosto che arrecarli, la valutazione deve considerare gli interventi nella loro capacità effettiva di produrre tale riduzione, anche considerando le alternative disponibili - nonché la c.d. opzione zero - in termini di sottrazione specifica e quantificata di pressione ambientale residua.

Ogni diversa lettura avrebbe avuto difatti come esito quello di ammettere di quantificare solo gli impatti indotti dalle opere e non la riduzione di quelli già presenti, che rappresenta l'originario obiettivo progettuale. In coerenza con tale impostazione, anche la previsione di misure atte a compensare gli impatti ambientali significativi del progetto va intesa rispetto agli impatti residui e non solo a quelli relativi al cantiere o alla gestione delle opere realizzate.

Nel contributo, la suddetta Direzione Regionale rimarcava quindi che la valutazione dovesse considerare tutte le opere previste dal progetto di bonifica e per la messa in sicurezza del sito – non quindi la sola Zona A1 – dal momento che tutti gli interventi e tutte le attività svolte sono strettamente collegate a quest'ultima e necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme. In tal senso, peraltro, sin dal 1996, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta appositamente incaricata della questione relativa alla bonifica dell'area ex ACNA, concluse con la raccomandazione di sottoporre a procedura di VIA il complesso delle attività di bonifica.

Con il parere n. 2661 del 2 marzo 2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale faceva propri tutti gli argomenti posti a fondamento delle raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri emanati dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte, pure richiamandoli espressamente.

Con il successivo parere n. 2884 del 16 novembre 2018, a seguito di ricorso presentato da Syndial, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale riconsidera il proprio avviso

concludendo che quanto esposto dal proponente può considerarsi base sufficiente per la redazione del SIA, esplicitamente rigettando le considerazioni regionali.

Con l'ulteriore parere n. 2922 del 18 gennaio 2019, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale emenda nuovamente il proprio parere conformandosi alle ulteriori eccezioni avanzate da Syndial, restringendo ancora il perimetro della valutazione.

Preso atto che:

con nota prot. n. 91 del 18/04/2019, acquisita al prot. n. 10574/DVA del 29/04/2019, la Società Syndial S.p.A. ha presentato su base volontaria, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza, relativa al progetto indicato in oggetto.

Con nota 11071 del 2 maggio 2019 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d.lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente ha comunicato anche alla Regione Piemonte l'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul proprio sito istituzionale.

Richiamato che ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la Regione può formulare entro il termine di sessanta giorni un parere con proposte ed osservazioni utili ai fini del pronunciamento di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente.

Dato atto che:

A tal fine, con nota n. 11695 del 03.05.2019, è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale, individuando la Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio quale struttura regionale competente;

Per l'istruttoria, sono state individuate quali ulteriori strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni Agricoltura, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Sanità, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte;

i contenuti dell'istanza, con particolare riferimento al SIA e alla documentazione di supporto ad esso relativa, riflettono sostanzialmente le indicazioni del più recente parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, con riferimento al perimetro di indagine, l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale è stata svolta attenendosi a tale ambito, pure considerando – tuttavia – il punto di vista già manifestato nel parere regionale in fase di *scoping* per quanto riguarda ogni attività connessa o incidente con le opere individuate nel SIA.

Tali pregresse considerazioni regionali, consentono infatti di conferire al procedimento in essere la pur marginale utilità che verrebbe totalmente meno ove - ad esito dello stesso - si ammettesse la sola ed unica opzione dell'approvazione incondizionata.

Il responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute sono stati convocati i Comuni compresi nel SIN di Cengio e Saliceto e i Comuni rivieraschi già coinvolti nella fase di *scoping*, la Provincia di Cuneo e l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico.

Nel corso della Conferenza, tenutasi il 1 luglio 2019, sono stati evidenziati gli esiti dei lavori dell'Organo Tecnico, pure comprendenti il contributo tecnico di ARPA, che hanno evidenziato che l'analisi degli impatti effettuata nel SIA prende in considerazione gli effetti degli interventi di bonifica già realizzati e da realizzarsi per entrambe le regioni (sostanzialmente il completamento del *capping*: il territorio piemontese non è oggetto di interventi diretti). La valutazione è effettuata secondo 4 fasi temporali: fase I (ante operam, immediatamente precedente al secondo semestre 2002), fase II per gli interventi già realizzati, fase III per gli interventi da realizzare e fase IV per la fase di esercizio.

Il SIA sostanzialmente non aggiunge elementi rispetto a quanto già previsto in termini di compensazioni e monitoraggi dal progetto di bonifica approvato in quanto, in linea generale, le criticità riscontrate o ipotizzate nel corso delle attività di bonifica durante le diverse fasi temporali sono considerate di carattere temporaneo o comunque di entità non significativa. Rispetto al

territorio piemontese lo studio valuta gli impatti sui singoli recettori il cui numero ed ubicazione cambia in funzione della matrice considerata.

La Conferenza, preso atto che alla data della riunione non risultano pervenuti pareri e/o osservazioni da parte del pubblico, concorda sul fatto che alla luce dell'impostazione dello studio di impatto ambientale, dello stato di avanzamento degli interventi di bonifica e della valutazione degli impatti gli elementi di attenzione per il territorio piemontese riguardino prevalentemente il monitoraggio del sito.

Viene inoltre data lettura del parere del Comune di Camerana, acquisito nel corso della Conferenza stessa, che auspica la *“ricostituzione di una Conferenza dei servizi snella e operativa, come quella che ha efficacemente collaborato con la gestione commissariale fino al 2010”*, al fine di consentire il miglior coinvolgimento delle comunità della Valle Bormida nelle decisioni a venire.

Pertanto, in esito agli approfondimenti istruttori e con riferimento ai contributi raccolti, sono state formulate le osservazioni e le indicazioni, dettagliatamente descritte nel parere, volte a fornire gli elementi utili ad esprimere l'avviso regionale di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

Ritenuto pertanto di esprimere il parere regionale contenente le osservazioni e le indicazioni riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale anche ai fini del contributo da rendere attraverso il proprio rappresentante nell'ambito della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale integrata.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata inoltre la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i.;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, nonché ai fini del contributo da rendere attraverso il proprio rappresentante nell'ambito della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale integrata, il parere della Regione Piemonte in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex ACNA di Cengio (SV) e Saliceto” presentato dalla società Syndial S.p.A. nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale comprendente, per le ragioni illustrate in premessa, la richiesta di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la fase di completamento e gestione *post operam* delle opere;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato